



## Regolamento per la gestione dei rifiuti speciali

### ART. 1 - Destinatari

1. Il presente Regolamento si applica a tutte le strutture dell'Università degli Studi di Milano, nonché alle seguenti categorie di personale:
  - 1) personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo dipendente dall'Università;
  - 2) studenti dei corsi universitari, dottorandi, specializzandi, tirocinanti, titolari di assegni di ricerca, quando frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio;
  - 3) volontari frequentatori così come individuati dal "Regolamento per l'accesso dei laureati o diplomati frequentatori delle strutture dell'Università";
  - 4) lavoratori non organicamente strutturati ma dei quali l'Università si avvale in virtù di appositi contratti;
  - 5) personale appartenente ad altri enti, sia pubblici che privati, che, a norma di convenzione, opera in locali dell'Università.
2. Le strutture universitarie che operano presso enti convenzionati, sia pubblici che privati, salvo espressi specifici accordi, sono soggette alla disciplina dell'ente ospitante.

### ART. 2 - Esclusioni

Dal presente Regolamento sono escluse le sotto elencate tipologie di rifiuto, la cui gestione è disciplinata da specifiche disposizioni di legge:

- a) i rifiuti radioattivi;
- b) le sostanze esplosive e le bombole di gas tecnici in pressione;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla sperimentazione;
- d) le sostanze stupefacenti;
- e) i materiali contenenti amianto provenienti dalle operazioni di bonifica degli edifici universitari, degli arredi e delle apparecchiature scientifiche svolte da ditte autorizzate;



- f) i rifiuti speciali derivanti dalla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici e delle aree di pertinenza dell'Ateneo, la cui gestione è affidata alle ditte appaltatrici del relativo servizio;
- g) i rifiuti urbani e da raccolta differenziata di competenza del concessionario del servizio pubblico di raccolta.

### ART. 3 - Definizioni

Agli effetti delle disposizioni del presente Regolamento ai sensi del D. Lgs. 3.4.2006 n. 152 e del D.M. 17.12.2009 e successive modifiche ed integrazioni, si intendono per:

- a) **Rifiuto:** materiale, sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
- b) **Produttore del rifiuto:** soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale).
- c) **Detentore del rifiuto:** produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso.
- d) **Rifiuto speciale:** materiale, sostanza o oggetto, prodotto o utilizzato in attività didattiche, di ricerca, di servizio e di tipo sanitario, per i quali la legge prevede particolari modalità di raccolta, stoccaggio, trasporto e trattamento finale.
- e) **Rifiuto speciale pericoloso:** rifiuto speciale che abbia una o più delle caratteristiche di cui all'Allegato 1.
- f) **Deposito temporaneo:** locale o insieme di locali con specifiche caratteristiche strutturali e impiantistiche destinati al raggruppamento dei rifiuti nel luogo in cui i medesimi sono prodotti.
- g) **Registro di carico e scarico:** documento sul quale effettuare le annotazioni relative alle quantità di rifiuti presenti nel deposito temporaneo e alle quantità conferite al trasportatore autorizzato per il trattamento finale. Deve essere utilizzato fino all'effettiva entrata in vigore del SISTRI.
- h) **Formulario di identificazione:** documento che accompagna il trasporto del rifiuto ed il suo conferimento all'impianto di trattamento finale. Deve essere utilizzato fino all'effettiva entrata in vigore del SISTRI.



- i) **Sterilizzazione:** abbattimento della carica microbica dei rifiuti speciali di tipo sanitario a rischio infettivo tale da garantire un S.A.L. (Sterility Assurance Level) non inferiore a  $10^{-6}$ , realizzato mediante un impianto di sterilizzazione comprendente anche un procedimento di triturazione ed essiccamento.
- j) **Impianto di sterilizzazione:** apparecchiatura dedicata esclusivamente alla sterilizzazione dei rifiuti speciali di tipo sanitario a rischio infettivo con le caratteristiche di cui alle norme UNI 10384/94, parte 1a (Allegato 2).
- k) **Registro delle sterilizzazioni:** documento sul quale annotare i trattamenti di sterilizzazione dei rifiuti speciali di tipo sanitario a rischio infettivo.
- l) **SISTRI (Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti):** sistema informatico messo a punto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, gestito dal Comando Carabinieri, finalizzato al controllo dell'intera filiera dei rifiuti speciali a livello nazionale e realizzato mediante l'uso di dispositivi USB forniti ad ogni unità locale contenenti le credenziali per l'accesso al sistema medesimo del responsabile dell'unità locale e del delegato.
- m) **Unità locale:** struttura o insieme di strutture dell'Università dalla cui attività hanno origine i rifiuti.
- n) **Responsabile dell'unità locale:** docente di I o di II fascia al quale, nell'ambito dell'organizzazione dell'ente, vengono delegate le responsabilità relative alla gestione dei rifiuti speciali, con funzioni di indirizzo e di controllo.
- o) **Delegato dell'unità locale:** dipendente strutturato in servizio presso l'unità locale nominato dal responsabile di cui alla precedente lett. n), con il quale collabora alla corretta gestione dei rifiuti speciali.
- p) **Scheda tecnica del rifiuto:** scheda predisposta dal delegato dell'unità locale ed approvata dal responsabile della medesima, contenente i dati identificativi dell'unità locale, il codice europeo del rifiuto, le sostanze componenti e le eventuali caratteristiche di pericolosità.



#### **ART. 4 - Titolare della gestione dei rifiuti prodotti dall'Università degli Studi di Milano**

Ai fini degli adempimenti di legge, il Rettore, in qualità di legale rappresentante, è il titolare della gestione dei rifiuti speciali prodotti dalle strutture dell'Ateneo.

#### **ART. 5 - Obblighi del titolare della gestione dei rifiuti speciali**

Il Rettore, avvalendosi della collaborazione dell'Ufficio del Servizio Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro, assolve i seguenti obblighi:

- a) costituisce ed iscrive al SISTRI le unità locali in relazione alle esigenze della didattica, della ricerca e di servizio delle strutture universitarie;
- b) nomina il responsabile dell'unità locale;
- c) garantisce alle unità locali, mediante appositi contratti di appalto, il servizio di ritiro, trasporto e trattamento finale dei rifiuti speciali;
- d) vigila sulla corretta gestione dei rifiuti speciali, impartendo le necessarie direttive;
- e) autorizza, su specifica richiesta del responsabile dell'unità locale, l'installazione e l'attivazione dell'impianto di sterilizzazione di cui all'art. 3, lett. j);
- f) provvede affinché le unità locali dispongano di depositi idonei per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti speciali prodotti;
- g) raccoglie ed inoltra i dati relativi alla gestione dei rifiuti su richiesta degli organi di controllo;
- h) disattiva l'unità locale.

#### **ART. 6 - Classificazione dei rifiuti speciali**

I rifiuti speciali prodotti dalle strutture dell'Università degli Studi di Milano sono classificati nel modo seguente:

a) *Rifiuti speciali di laboratorio derivanti da attività di didattica e di ricerca*, in particolare:

- 1) reflui e solidi originati da processi chimici di varia natura;



- 2) reagenti e solventi obsoleti di laboratorio organici e inorganici;
- 3) oli esauriti minerali e sintetici (non contenenti PCB e PCT);
- 4) medicinali scaduti (ad esclusione dei medicinali citotossici e citostatici).

*b) Rifiuti speciali da attività di ricerca medica, biologica, veterinaria e similari:*

- 1) materiale monouso di laboratorio (es.: guanti, camici, aghi, bisturi, pipette, provette, puntali, sacche per il sangue);
- 2) lettiere da stabulario (es.: fogli assorbenti, segatura, terriccio);
- 3) carcasse e parti anatomiche di animali da ricerca;
- 4) liquidi colturali;
- 5) parti anatomiche umane;
- 6) reflui contenenti tracce di materiale biologico umano.

*c) Altre tipologie di rifiuti speciali*

R.A.E.E. - Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (es.: apparecchiature scientifiche, informatiche e d'ufficio).

## **ART. 7 - Costituzione dell'unità locale**

Il responsabile della struttura universitaria che prevede di produrre rifiuti speciali deve inoltrare richiesta di costituzione dell'unità locale al Rettore.

## **ART. 8 - Responsabile dell'unità locale**

1. Il responsabile dell'unità locale, nominato con Decreto Rettorale, è il responsabile di struttura.
2. Il responsabile di struttura può chiedere al Rettore di affidare l'incarico di responsabile dell'unità locale ad altro docente di I o II fascia. In questo caso la richiesta di nomina deve essere sottoscritta per accettazione dal docente designato.
3. Il responsabile dell'unità locale risponde al Rettore della corretta gestione dei rifiuti speciali.



## ART. 9 - Funzioni del responsabile dell'unità locale

Il responsabile dell'unità locale:

- a) Mediante le schede tecniche individua i rifiuti speciali prodotti dall'unità locale e le trasmette all'Ufficio del Servizio Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro;
- b) garantisce:
  - la corretta tenuta del registro di carico e scarico e dei formulari di accompagnamento, nonché dei dispositivi elettronici forniti dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
  - l'adempimento degli obblighi previsti dal SISTRI;
- c) accede al SISTRI per vigilare sulla movimentazione dei rifiuti prodotti dall'unità locale;
- d) impartisce alle categorie di personale di cui all'art. 1 del presente Regolamento le direttive relative alle modalità di:
  - raccolta e confezionamento dei rifiuti speciali all'interno degli ambienti di lavoro;
  - trasferimento, in condizioni di sicurezza, dei rifiuti presso il deposito temporaneo;
  - travaso, nel rispetto delle norme di prevenzione e sicurezza sul lavoro ed a tutela della salute degli operatori;
  - stoccaggio temporaneo dei rifiuti speciali prodotti dall'unità locale;
- e) nomina, qualora lo ritenga opportuno, e con i compiti di cui al seguente art.10, il delegato dell'unità locale segnalandone il nominativo all'Ufficio del Servizio Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro;
- e) inoltra richiesta di autorizzazione al Rettore per l'attivazione dell'impianto di sterilizzazione di cui all'art. 3 lett. j) e del relativo registro delle sterilizzazioni;
- f) trasmette, su richiesta dell'Ufficio del Servizio Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro, i dati relativi alla gestione dei rifiuti prodotti;
- g) segnala tempestivamente all'Ufficio del Servizio Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro ogni evento che possa essere fonte di pericolo per la salute delle persone e per la sicurezza dell'ambiente;



h) In caso di cessata produzione di rifiuti speciali, dopo aver conferito tutti i rifiuti giacenti nel deposito temporaneo, chiede al Rettore la disattivazione dell'unità locale.

## **ART. 10 - Compiti del delegato dell'unità locale**

Il delegato dell'unità locale:

- a) predispone le schede tecniche dei rifiuti speciali prodotti;
- b) cura le tenuta del registro di carico e scarico e, se attivato, del registro delle sterilizzazioni;
- c) sottoscrive e, ove necessario, compila il formulario di identificazione del rifiuto;
- d) adempie agli obblighi previsti dal SISTRI. In particolare:
  - custodisce il dispositivo elettronico fornito dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
  - accede al SISTRI per inserire i dati relativi alla movimentazione dei rifiuti
  - collabora con i soggetti autorizzati al trasporto ed al trattamento finale dei rifiuti prodotti dall'unità locale;
- e) di concerto con il responsabile dell'unità locale, informa il personale dell'unità locale sulle modalità di:
  - raccolta e confezionamento dei rifiuti speciali;
  - trasferimento dei rifiuti confezionati presso il deposito temporaneo;
  - eventuali operazioni di travaso;
  - stoccaggio temporaneo dei rifiuti;
- f) informa il personale dell'unità locale in merito alle modalità di gestione dei R.A.E.E. e, in collaborazione con l'Ufficio del Servizio Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro, provvede al conferimento dei medesimi ad impianti di recupero;
- g) secondo le direttive del responsabile dell'unità locale, trasmette all'Ufficio del Servizio Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro i dati relativi alla gestione dei rifiuti prodotti.



## **ART. 11 - Compiti dell'Ufficio del Servizio Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro**

L'Ufficio del Servizio Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro:

- a) predispone il decreto rettorale di costituzione e disattivazione delle unità locali e di nomina del responsabile dell'unità locale;
- b) definisce le corrette procedure di gestione dei rifiuti speciali;
- c) coordina l'attività delle unità locali, fornendo anche supporto tecnico e assistenza burocratico-amministrativa ai responsabili, ai delegati delle unità medesime, nonché al personale di cui all'art. 1;
- d) fornisce indicazioni, anche di carattere progettuale, in merito alle caratteristiche impiantistiche e strutturali idonee a garantire lo svolgimento in sicurezza dell'attività di deposito (stoccaggio, travaso) dei rifiuti;
- e) raccoglie ed inoltra i dati relativi alla gestione dei rifiuti su richiesta degli organi di controllo;
- f) coordina le attività affidate in appalto relative al servizio di trasporto e di trattamento finale dei rifiuti speciali prodotti dalle unità locali.

## **ART. 12 - Divieti**

In attuazione delle disposizioni di legge vigenti in materia di rifiuti speciali, è vietato:

- a) conferire i rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, compresi i rifiuti speciali di tipo sanitario a rischio infettivo sterilizzati, con i rifiuti urbani e da raccolta differenziata;
- b) movimentare i rifiuti speciali solidi o liquidi nelle aree esterne non di pertinenza degli edifici universitari (es.: strade e marciapiedi di pubblico passaggio esterni alle aree universitarie);
- c) stoccare i rifiuti speciali, inclusi i R.A.E.E., in spazi scoperti (ad es. in prossimità dei depositi temporanei, all'esterno degli edifici universitari e nelle aree ecologiche istituite per la raccolta differenziata) e in spazi coperti non all'uopo destinati;
- d) avviare alla raccolta differenziata materiali contaminati da sostanze chimiche e/o materiali biologici;
- e) produrre, stoccare e avviare allo smaltimento finale i rifiuti speciali in contrasto con le disposizioni del presente Regolamento.



### **ART. 13 - Rinvio alle normative vigenti**

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni vigenti in materia.

### **ART. 14 - Disposizioni transitorie**

Restano in vigore i decreti rettorali di costituzione delle unità locali, già emessi alla data di registrazione del presente Regolamento.

### **ART. 15 - Entrata in vigore**

- 1) Il presente Regolamento sostituisce quello emanato con decreto rettorale n. 214489 del 10.10.2002.
- 2) Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, cessano di avere efficacia le norme regolamentari con esso incompatibili.

### **Allegato 1 - Caratteristiche di pericolosità**

(Allegato I D. Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni)

- **HP 1 "Esplosivo"**: rifiuto che può, per reazione chimica, sviluppare gas a una temperatura, una pressione e una velocità tali da causare danni nell'area circostante. Sono inclusi i rifiuti pirotecnici, i rifiuti di perossidi organici esplosivi e i rifiuti autoreattivi esplosivi;
- **HP 2 "Comburente"**: rifiuto capace, in genere per apporto di ossigeno, di provocare o favorire la combustione di altre materie;
- **HP 3 "Infiammabile"**:
  - rifiuto liquido infiammabile: rifiuto liquido il cui punto di infiammabilità è inferiore a 60 °C oppure rifiuto di gasolio, carburanti diesel e oli da riscaldamento leggeri il cui punto di infiammabilità è superiore a 55 °C e inferiore o pari a 75 °C;
  - rifiuto solido e liquido piroforico infiammabile: rifiuto solido o liquido che, anche in piccole quantità, può infiammarsi in meno di cinque minuti quando entra in contatto con l'aria;



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

- rifiuto solido infiammabile: rifiuto solido facilmente infiammabile o che può provocare o favorire un incendio per sfregamento;
  - rifiuto gassoso infiammabile: rifiuto gassoso che si infiamma a contatto con l'aria a 20 °C e a pressione normale di 101,3 kPa;
  - rifiuto idroreattivo: rifiuto che, a contatto con l'acqua, sviluppa gas infiammabili in quantità pericolose;
  - altri rifiuti infiammabili: aerosol infiammabili, rifiuti autoriscaldanti infiammabili, perossidi organici infiammabili e rifiuti autoreattivi infiammabili.
- 
- **HP 4 "Irritante"**: rifiuto la cui applicazione può provocare irritazione cutanea o lesioni oculari;
  - **HP 5 "Nocivo"**: rifiuto che può causare tossicità specifica per organi bersaglio con un'esposizione singola o ripetuta, oppure può provocare effetti tossici acuti in seguito all'aspirazione;
  - **HP 6 "Tossico"**: rifiuto che può provocare effetti tossici acuti in seguito alla somministrazione per via orale o cutanea, o in seguito all'esposizione per inalazione;
  - **HP 7 "Cancerogeno"**: rifiuto che causa il cancro o ne aumenta l'incidenza;
  - **HP 8 "Corrosivo"**: rifiuto la cui applicazione può provocare corrosione cutanea;
  - **HP 9 "Infettivo"**: rifiuto contenente microrganismi vitali o loro tossine che sono cause note, o a ragion veduta ritenuti tali, di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi;
  - **HP 10 "Teratogeno"**: rifiuto che ha effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità degli uomini e delle donne adulti, nonché sullo sviluppo della progenie. ;
  - **HP 11 "Mutageno"**: rifiuto che può causare una mutazione, ossia una variazione permanente della quantità o della struttura del materiale genetico di una cellula;
  - **HP 12 "Liberazione di gas a tossicità acuta"**: rifiuto che libera gas a tossicità acuta (Acute Tox. 1, 2 o 3) a contatto con l'acqua o con un acido;
  - **HP 13 "Sensibilizzante"**: rifiuto che contiene una o più sostanze note per essere all'origine di effetti di sensibilizzazione per la pelle o gli organi respiratori;



- **HP 14 "Ecotossico"**: rifiuto che presenta o può presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali ;
- **HP 15 "Rifiuto che non possiede direttamente una delle caratteristiche di pericolo summenzionate ma può manifestarla successivamente "**: rifiuto che presenta o può presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali.